



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 33, commi 21, 22 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO il decreto n. 70610 dell' 08.01.2013;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 18.07.2012, relativo alla società **ALA S.a.s. di Gori Tito & C.**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 19.02.2013, che integra il verbale di accordo del 18.07.2012;

VISTI gli assensi delle Regioni Lazio, Marche e Toscana, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società **ALA S.a.s. di Gori Tito & C.**, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda **ALA S.a.s. di Gori Tito & C.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definiti negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18.07.2012 e 19.02.2013, in favore di un numero massimo di 27 unità lavorative, della società **ALA S.a.s. di Gori Tito & C.**, come di seguito specificato:



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Regione Lazio – n. 9 unità lavorative sospese con riduzione oraria media del 30% di cui n. 1 con contratto *part-time* al 56,25 %, n.1 con contratto *part-time* al 52,50 %, n. 1 con contratto *part-time* al 37,50 %;
- Regione Marche – n. 8 unità lavorative sospese con riduzione oraria media del 55%;
- Regione Toscana – n. 10 unità lavorative sospese con riduzione oraria media del 50% di cui n. 1 con contratto *part-time* al 56,25 %.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 17.10.2012 al 31.12.2012.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 99.607,41 (novantanovemilaseicentosette/41).

Codice Fiscale: 00103300513

Matricola INPS: 0500010400

Pagamento diretto: SI



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**ART. 2**

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 99.607,41 (novantanovemilaseicentosette/41), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 05/09/2013

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Fabrizio Saccomanni